

Lazio Delib.G.R. 30 dicembre 2016, n. 848

Regolamento (UE) n. 1303/2013 e Accordo di Partenariato 2014-2020. Regolamento UE n. 1305/2013 e Direttiva quadro acque 2000/60/CE - Condizionalità ex ante 5.2 Risorse idriche. Approvazione del documento concernente "Modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo" - Attuazione del D.M. 31 luglio 2015 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (B.U. 12 gennaio 2017, n. 4).

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, di concerto con l'Assessore alle Infrastrutture, Enti Locali e Politiche Abitative,

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Reg. reg. 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni denominato "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";

VISTA la legge regionale 31 Dicembre 2015, n. 17 "Legge di stabilità regionale 2016";

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di attuazione, tra l'altro, della direttiva 2000/60/CE, recante norme in materia ambientale e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO in particolare l'art. 19 del regolamento (UE) n. 1303/2013, che prevede l'adempimento delle condizionalità ex ante da parte dei Programmi cofinanziati dai Fondi SIE 2014-2020 alla data di approvazione dei medesimi o, in alternativa, per le condizionalità ex ante non adempiute alla data di approvazione di un determinato programma, l'elenco delle azioni da intraprendere, gli organismi responsabili e il calendario di attuazione di tali azioni, comunque da ottemperarsi entro il 31 dicembre 2016;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'art. 46 "Investimenti nell'irrigazione";

VISTO l'allegato V al Regolamento (UE) n. 1305/2013 che prevede per i Programmi di sviluppo rurale l'adempimento della condizionalità ex ante per lo sviluppo rurale 5.2 Risorse idriche;

VISTO l'Accordo di Partenariato (AP) 2014-2020 - Sezione II - Punto 6.1.4 che prevede, al più tardi entro luglio 2015, l'emanazione di Linee guida statali applicabili al FEASR, per la definizione di criteri omogenei in base ai quali le Regioni regolamenteranno le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo al fine di promuovere l'impiego di misuratori e l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati, sia per l'autoconsumo;

VISTO il D.M. 31 Luglio 2015 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo;

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015 con la quale è stato approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTA la Delib.G.R. n. 657 del 25 novembre 2015 concernente "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015";

CONSIDERATO che alla data di approvazione del PSR 2014/2020 la citata condizionalità ex ante 5.2 Risorse idriche non risultava del tutto adempiuta e che in ragione di ciò è stato previsto, di

concerto con i competenti Servizi UE, un piano di azione per l'adeguamento, entro il 31 dicembre 2016, come riportato nel capitolo 6 del programma medesimo;

VISTA la L.R. 4 aprile 2014, n. 5 "Tutela, governo e gestione pubblica delle acque";

VISTO il documento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante le "Linee guida sulle metodologie di stima degli utilizzi dell'acqua ai fini irrigui e delle restituzioni al reticolo idrografico", approvato con parere della Conferenza Stato Regioni del 3 agosto 2016;

CONSIDERATO che ai fini della redazione delle Linee guida di cui al Decreto 31 Luglio 2015 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali è stato istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Gruppo di lavoro di cui hanno fatto parte rappresentanti anche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle Regioni e Province autonome, delle Autorità di distretto idrografico, del CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, dell'ANBI - Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni e dell'ISTAT;

CONSIDERATO che la tutela quantitativa delle acque concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione degli usi, diretta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile;

CONSIDERATO che l'obbligo di misurazione dei volumi prelevati e restituiti è sancito dall'art. 95 del D.Lgs. 152/06 che, in attuazione della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, prevede l'introduzione delle linee guida sull'installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua pubblica derivata e individua i criteri per il censimento di tutte le utilizzazioni in atto;

CONSIDERATO che, inoltre, l'obbligo alla misurazione dei volumi a fini irrigui è uno degli strumenti individuati a livello comunitario per perseguire un uso efficiente delle risorse idriche anche in relazione alla nuova politica per lo sviluppo rurale, Regolamento UE n. 1305/2013 e Accordo di Partenariato (AP) 2014-2020;

CONSIDERATO che le Linee guida del MiPAAF contengono indicazioni tecniche per la quantificazione dei volumi prelevati, utilizzati e restituiti a scopo irriguo ed individuano nel SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura) la piattaforma informatica di riferimento per monitorare nel tempo i volumi idrici impiegati a fini irrigui e raccogliere ed organizzare le informazioni prodotte a servizio di tutte le Amministrazioni e gli Enti competenti;

CONSIDERATO che l'applicazione delle Linee guida rappresenta un utile supporto in relazione alle esigenze di pianificazione e rendicontazione dei Piani di Gestione dei Distretti idrografici previsti dalla direttiva quadro 2000/60/CE, configurandosi come misure regolatorie dei piani stessi;

CONSIDERATO che l'Accordo di Partenariato (AP) ed il Programma di sviluppo rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020 prevedono il recepimento delle Linee guida in regolamenti regionali entro la data del 31.12.2016;

VISTO l'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il quale "le regioni, sentite le Autorità di bacino, approvano specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti";

VISTO l'art. 95, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il quale "le regioni definiscono (... omissis ...) gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni (... omissis ...)";

VISTO l'art. 133, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il quale "Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 6.000 euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto";

CONSIDERATO che, in base al punto 5 delle Linee guida di cui al citato D.M. 31 luglio 2015, in considerazione delle implicazioni e connessioni con la Politica agricola comune e con il territorio, il recepimento delle presenti Linee guida dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2016, attraverso la stesura e approvazione di un regolamento comune tra le strutture competenti in materia di ambiente e territorio, agricoltura e sviluppo rurale, così come organizzate funzionalmente nelle diverse Regioni e Province autonome, previo parere favorevole delle competenti Autorità distrettuali;

VISTO il Documento concernente "Modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo" allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che il citato Documento "Modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo" è stato esaminato in una serie di incontri tecnici congiunti tra Direzioni regionali Ambiente, Risorse idriche e Difesa del Suolo e Agricoltura, nonché con rappresentanti delle Autorità di Bacino e di Distretto idrografico territorialmente competenti, nell'ambito delle riunioni del 17 ottobre 2016 e 7 novembre 2016 presso la sede dell'Autorità di bacino del Fiume Tevere, nonché nella riunione conclusiva del 29/11/2016, presso gli uffici della Direzione regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo della Regione Lazio;
CONSIDERATO che la versione finale del citato Documento è stato trasmesso alla Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca con nota prot. n. 624401 del 15-12-2016 da parte della Direzione regionale Risorse idriche e Difesa del suolo;
VISTO il parere favorevole dell'Autorità di bacino del Fiume Tevere trasmesso alla regione Lazio con nota prot. n. 4986 del 15-12-2016;
VISTO il parere favorevole dell'Autorità di bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno trasmesso alla regione Lazio con nota prot. n. 7707 del 20-12-2016;
RITENUTO, per quanto in premessa, di approvare il Documento concernente "Modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo" allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che il presente atto non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione Lazio;
RITENUTO che tale provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

Delibera

in conformità le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
- di approvare il Documento concernente "Modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo" allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale.

Allegato

"Modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo" (In attuazione del Decreto 31 Luglio 2015 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali)

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto e finalità.

1. Il presente documento, in coerenza con i criteri indicati dalle Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo, approvate con Decreto 31 Luglio 2015 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, definisce:

a) gli obblighi e le modalità di misurazione dei volumi irrigui prelevati e restituiti attraverso la determinazione delle indicazioni tecniche di installazione e di manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi irrigui prelevati e restituiti;

b) gli obblighi e le modalità di quantificazione degli utilizzi, per i quali sono date indicazioni su:

a) il riferimento rispetto al quale valutare i volumi (singolo utente o testa del distretto irriguo);

b) le modalità di misurazione degli stessi in base a: presenza di misuratori; possibilità di inserimento di misuratori, anche in funzione del contesto territoriale e del beneficio atteso (analisi costi/efficacia);

c) le modalità di stima degli utilizzi e delle restituzioni attraverso metodologie condivise,

individuare dal Tavolo permanente di cui art. 3 del D.M. 31 luglio 2015, come riportate nel documento "Linee guida sulle metodologie di stima degli utilizzi dell'acqua ai fini irrigui e delle restituzioni al reticolo idrografico", approvato con parere della Conferenza Stato Regioni del 3 agosto 2016;

c) gli obblighi e le modalità di raccolta e trasmissione dei dati alla banca dati di riferimento (SIGRIAN), ai fini del monitoraggio, nonché le modalità di gestione dei relativi flussi informativi, anche in conformità con quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

d) gli obblighi e le modalità di aggiornamento periodico dei dati nella banca dati di riferimento (SIGRIAN), al fine di monitorare nel tempo l'impiego dell'acqua a scopo irriguo.

2. Lo strumento di riferimento per il monitoraggio dei volumi irrigui è il SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura). L'Ente di riferimento per la gestione del SIGRIAN è il CREA-PB (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria- Centro di Politiche e Bioeconomia).

3. Gli obblighi relativi alla rilevazione periodica, alla quantificazione (misurazione o stima) dei volumi irrigui, ed alla trasmissione dei dati al SIGRIAN sono in capo agli Enti irrigui in caso di irrigazione collettiva, con il coordinamento di ANBI per i propri associati e della Regione per tutti gli altri Enti irrigui, e alla Regione per l'auto-provvigionamento.

4. La installazione e la manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati sono obbligatorie per ogni utenza di derivazione di acque ad uso irriguo, anche se non soggetta all'obbligo di monitoraggio di cui al presente documento.

5. Il monitoraggio dei volumi ad uso irriguo, così come definito all'art. 2, è obbligatorio nei casi espressamente previsti nel presente documento.

Articolo 2 Definizioni.

1. Ai fini del presente documento si applicano le definizioni espresse al capitolo 2 delle Linee guida di cui al Decreto 31 Luglio 2015 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

2. Valgono, in particolare, le seguenti definizioni:

a) irrigazione collettiva: irrigazione gestita ad opera di Enti irrigui;

b) auto-provvigionamento: prelievi idrici ad uso irriguo effettuati autonomamente da singoli utenti;

c) ente irriguo: unità giuridica di base di organizzazione dell'irrigazione a livello territoriale in termini di gestione/manutenzione delle reti irrigue e di organizzazione della distribuzione di risorsa idrica a fini irrigui. L'Ente irriguo può erogare i servizi definiti dal decreto ministeriale 24 febbraio 2015, n. 39, lettera d) di cui al punto 1.1, allegato A. Il territorio di competenza dell'Ente irriguo è suddiviso in più Comprensori irrigui, a loro volta organizzati in Distretti irrigui;

d) prelievi: si intendono i volumi prelevati a fini irrigui;

e) utilizzi: si intendono i volumi utilizzati a fini irrigui;

f) restituzioni al reticolo idrografico superficiale (di seguito, restituzioni): si intendono sia il punto di recapito finale in cui l'acqua, dopo essere stata utilizzata, viene restituita al reticolo superficiale, sia il relativo volume restituito;

g) rilasci alla circolazione sotterranea (di seguito, rilasci): si intendono i volumi a fini irrigui che filtrano nel sottosuolo sia per infiltrazione dalla rete di canali non rivestiti, sia dalla percolazione di parte degli apporti irrigui applicati al campo;

h) utilizzatore finale: si intende la testa del distretto irriguo per l'irrigazione collettiva, il singolo utente per l'auto-provvigionamento;

i) distretto: si intende il distretto idrografico, se non definito irriguo;

j) bacino: si intende il bacino o sub bacino idrografico, se non definito irriguo;

k) corpi idrici in situazione di criticità:

- i corpi idrici sotterranei in situazione di stato quantitativo non buono o soggetti ad ingressione di acqua marina, come individuati dalla pianificazione di distretto, dal piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del D.Lgs. 152/2006, e da atti di intesa interregionale;

- i corpi idrici sotterranei ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola istituite ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. 152/2006;

- i corpi idrici sotterranei ricadenti nelle zone di protezione istituite ai sensi dell'articolo 94 del D.Lgs. 152/2006;

- i corpi idrici superficiali individuati a deficit idrico elevato dal piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del D.Lgs. 152/2006, dalla pianificazione di bacino e da atti di intesa interregionale.

- i corpi idrici superficiali che si trovano in stato qualitativo scadente o pessimo, definito sulla base degli indicatori biologici macroinvertebrati bentonici e macrofite, e sulla base dell'analisi delle pressioni. In un'ottica di programmazione degli interventi, si potrà dare:

1. priorità maggiore a quei corpi idrici sui quali insistono pressioni di tipo estrattivo idrico e che presentano almeno un indicatore in stato non buono, nonché a tutti i corpi idrici che presentano entrambi gli indicatori biologici in stato scadente o pessimo;

2. priorità minore ai corpi idrici che presentano uno dei due indicatori biologici in stato scadente o pessimo;

l) monitoraggio dei volumi ad uso irriguo: la rilevazione periodica, la quantificazione (misurazione o stima) e la trasmissione al SIGRIAN dei volumi idrici a scopo irriguo, prelevati, utilizzati, restituiti o rilasciati;

m) quantificazione: misura dei volumi irrigui attraverso un'apposita strumentazione, come meglio definito nel successivo art. 6, o stima dei volumi irrigui attraverso specifici procedimenti di stima, come meglio definito nel successivo art. 8;

n) piccole e grandi derivazioni idriche: derivazioni definite dal R.D. 1775/33 e ss.mm.ii., in funzione dei quantitativi prelevati. Per le utenze irrigue sono considerate piccole derivazioni quelle inferiori a 10 moduli (1000 l/secondo) o quelle a servizio di una superficie inferiore a 500 ha.

CAPO II Applicazione

Articolo 3 Obblighi di quantificazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui.

1. Per l'irrigazione collettiva sono soggetti agli obblighi di monitoraggio i prelievi, le restituzioni o i rilasci di portata superiore a 10 l/sec concessi, ovvero di volume superiore a 80.000 mc/anno prelevati, sia se provenienti da acque superficiali che se provenienti da acque sotterranee.

2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, sono ritenute rilevanti ai fini della quantificazione dei volumi irrigui le restituzioni individuate sulla base dei seguenti criteri:

a) localizzazione a valle di impianti idroelettrici con restituzione in corpi idrici naturali e opera di presa ad uso promiscuo;

b) restituzioni in corpi idrici naturali con trasferimento ad altre aree del consorzio irriguo;

c) restituzioni funzionali ad esigenze ambientali;

d) reti irrigue interessate da significativi processi di infiltrazione nel caso di restituzioni diffuse.

In caso di restituzioni rilevanti che ricadono al di fuori dell'obbligo di monitoraggio di cui al comma 1 è fatto obbligo di stimare il volume restituito secondo le metodologie riportate all'articolo 8.

3. Nelle more dell'installazione di misuratori e per i prelievi e le restituzioni non previsti ai commi 1 e 2 è fatto obbligo di stima dei volumi secondo le metodologie previste all'articolo 8.

4. La misurazione dei volumi prelevati e la trasmissione del dato all'Autorità concedente è obbligatoria per ogni utenza di derivazione di acque ad uso irriguo, anche se non soggetta all'obbligo di monitoraggio di cui al presente documento.

5. Fatto salvo quanto disposto al comma 6, in caso di irrigazione collettiva è fatto obbligo di misurazione dei volumi utilizzati alla testa del distretto irriguo, oppure all'utenza in caso di distribuzione mediante reti in pressione e in condizioni di deficit di disponibilità idrica, ricavando per aggregazione la misura del volume alla testa del distretto irriguo.

6. È prevista l'esclusione dall'obbligo di monitoraggio dei volumi utilizzati nei seguenti casi, accertati ed autorizzati dall'autorità concedente:

a) in presenza di sistemi di consiglio irriguo, se questi prevedono anche la possibilità di conferma da parte dell'utente del volume effettivamente utilizzato;

b) in tutti i casi nei quali sussista documentata incompatibilità tecnica, gestionale, economica o ambientale tra l'installazione di misuratori e le specifiche realtà territoriali. Costituiscono possibili cause per non fattibilità tecnica e/o economica:

- utenze servite da irrigazione collettiva mediante reti in pressione, in assenza di deficit di

disponibilità idrica;

- utenze servite da irrigazione collettiva mediante reti a pelo libero, per le quali la conversione in reti in pressione non è sostenibile dal punto di vista ambientale (alimentano usi a valle e falde acquifere) ed economico o in assenza di deficit di disponibilità idrica;
- utenze servite da irrigazione collettiva mediante canali ad uso promiscuo.

La esclusione dall'obbligo di monitoraggio è autorizzata con atto formale dell'ente concedente a seguito della valutazione di adeguata documentazione tecnica fornita dall'utente. Tale documentazione dovrà essere presentata a firma del titolare dell'utenza e, laddove necessario, di tecnici abilitati di adeguata professionalità

7. Nei casi di esclusione di cui al comma 6 e nelle more dell'installazione dei misuratori, è fatto obbligo di stimare i volumi utilizzati secondo le metodologie riportate all'articolo 8.

8. Per l'auto-provvigionamento sono soggetti ad obbligo di monitoraggio i prelievi superiori a 10 l/s concessi, ovvero di volume superiore a 80.000 mc/anno.

9. Su iniziativa delle Autorità concedenti o delle Autorità distrettuali, nel rispetto delle vigenti normative e specifiche competenze, è prevista l'esclusione dall'obbligo di misurazione dei volumi prelevati in auto-provvigionamento in presenza di incompatibilità tecnica e/o economica, laddove ambientalmente non rilevante e in tutti i casi ritenuti non utili a seguito di un'analisi costi-efficacia.

10. Al di sotto delle soglie indicate al comma 8 e nei casi di esclusione previsti al comma 9 è fatto obbligo di ricorrere alle metodologie di stima per la quantificazione dei volumi idrici prelevati per auto-provvigionamento riportate all'articolo 8.

11. Nel caso di auto-provvigionamento i volumi prelevati e quelli utilizzati coincidono.

12. Le soglie di cui al presente articolo potranno variare in occasione dell'aggiornamento degli elementi conoscitivi impiegati per la redazione degli strumenti di pianificazione o a valle delle decisioni poste in essere dai costituiti Osservatori Permanenti per la siccità e le crisi. Tale variazione sarà eventualmente concordata tra Autorità di Distretto e Regione.

Articolo 4 Disposizioni specifiche relative a nuovi prelievi, restituzioni ed utilizzi.

1. È fatto divieto di attivazione di nuove concessioni per prelievi e attingimenti rientranti negli obblighi di misurazione di cui all'articolo 3, senza la preventiva installazione e l'effettiva e regolare funzionalità di idonei dispositivi di misurazione che rispettino le caratteristiche di cui all'articolo 6.

2. È fatto divieto, inoltre, della nuova realizzazione di schemi irrigui o l'adeguamento di schemi irrigui esistenti rientranti negli obblighi di misurazione di cui all'articolo 3, senza la preventiva installazione e l'effettiva e regolare funzionalità di idonei dispositivi di misura degli volumi utilizzati e l'obbligo di monitoraggio e trasmissione delle informazioni al SIGRIAN.

3. Ai fini del comma 1, per i nuovi prelievi, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 6, il disciplinare di concessione deve prevedere in particolare l'obbligo di monitoraggio e trasmissione delle informazioni al SIGRIAN, specificando anche la cadenza di rilevazione e le modalità di trasmissione dei dati al SIGRIAN. Il disciplinare di concessione deve prevedere, inoltre:

a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali al tipo di misurazione richiesta;

b) le modalità e l'obbligo della relativa installazione;

c) il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere installato con il divieto di entrata in funzione dell'opera di derivazione/distribuzione prima della regolare messa in funzione dello stesso.

4. Per tutti gli interventi infrastrutturali irrigui di qualunque tipologia (nuovi interventi, ammodernamenti, efficientamenti, riconversioni, etc.), finanziati attraverso fondi pubblici regionali, nazionali o comunitari, negli atti amministrativi di stanziamento dei fondi, oltre all'obbligo di trasmissione al SIGRIAN dei dati di monitoraggio dei volumi irrigui, devono essere indicate le modalità di presentazione dei progetti in formato idoneo per il trasferimento in SIGRIAN, conformemente a quanto stabilito nell'Allegato 1.

Articolo 5 Disposizioni specifiche relative a prelievi, restituzioni ed utilizzi esistenti.

1. Tutti i prelievi, le restituzioni ed i rilasci soggetti agli obblighi di monitoraggio di cui all'articolo 3, esistenti alla data di entrata in vigore del presente documento ed incidenti su corpi idrici in situazione di criticità di cui all'art. 2, devono essere dotati di idonei strumenti di misura delle

portate e dei volumi prelevati, restituiti o rilasciati, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'articolo 6, ed adeguarsi alle prescrizioni relative all'obbligo di monitoraggio di cui all'art. 3 stesso, entro il 31.12.2018.

2. Tutti i prelievi, le restituzioni ed i rilasci soggetti agli obblighi di monitoraggio di cui all'articolo 3, esistenti alla data di entrata in vigore del presente documento e non ricompresi nel comma 1, devono essere dotati di idonei strumenti di misura delle portate e dei volumi prelevati, restituiti o rilasciati, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'articolo 6, ed adeguarsi alle prescrizioni relative all'obbligo di monitoraggio di cui all'art. 3, entro il 31.12.2020.

3. Tutti i prelievi, le restituzioni ed i rilasci non soggetti agli obblighi di monitoraggio di cui all'articolo 3, esistenti alla data di entrata in vigore del presente documento, devono essere dotati di idonei strumenti di misura delle portate e dei volumi prelevati, restituiti o rilasciati, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'articolo 6, entro il 31.12.2021.

4. Nelle more dell'installazione dei misuratori e dell'adempimento agli obblighi di monitoraggio di cui all'art. 3 di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, è fatto obbligo di ricorrere alle metodologie di stima riportate all'articolo 8.

5. Nelle more dei termini di cui ai commi 1, 2 e 3 l'Autorità concedente provvede a dettare le prescrizioni per adeguare i prelievi, le restituzioni ed i rilasci esistenti alle disposizioni del presente documento:

a) nell'ambito dell'eventuale procedimento di variazione del titolo abilitativo, avviato d'ufficio o su istanza del richiedente;

b) nell'ambito della eventuale revisione delle utilizzazioni effettuata in esito ad un eventuale censimento, successivo all'entrata in vigore del presente documento, dando priorità alle grandi derivazioni, come definite dall'articolo 6 del R.D. 1775/1933 nonché ai prelievi e restituzioni in corpi idrici in situazioni di criticità.

Articolo 6 Strumenti per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni.

1. Ai fini del presente documento per la definizione dei criteri generali per l'individuazione degli strumenti di misura più idonei a rilevare i prelievi, le restituzioni e gli utilizzi, in relazione alle diverse tipologie di manufatto, si fa riferimento a quanto disposto dalle Linee guida di cui al Decreto 31 Luglio 2015 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali al capitolo 3.

2. La strumentazione per la misurazione dei prelievi deve permettere almeno il calcolo del volume prelevato mensile.

3. In funzione della loro collocazione e delle finalità, si classificano i misuratori secondo diversi livelli d'uso:

a) I livello (misuratori di distretto o di sub-distretto): per la misura di prelievi e restituzioni in corpi idrici che hanno effetti sul bilancio idrico a scala di distretto o sub-distretto;

b) II livello (misuratori di bacino): per la misura di prelievi e delle restituzioni a corpi idrici che hanno effetti a scala di bacino;

c) III livello (misuratori di rete): posto in nodi significativi della rete di adduzione e distribuzione compresi, ove possibile, i punti di restituzione;

d) IV livello (misuratori all'utilizzatore finale): per la misura degli utilizzi alla testa del distretto o (consortile) o alla singola utenza (anche in autoapprovvigionamento).

4. Sono definiti strategici i prelievi e le restituzioni maggiormente incidenti sul bilancio idrico, per i quali può essere richiesta l'acquisizione in continuo e in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata oppure il volume di acqua derivato e restituito ai fini della pianificazione del distretto idrografico o della gestione delle crisi idriche. Sono definiti strategici i relativi misuratori.

5. Di concerto con le Autorità di distretto, sentiti gli Enti competenti per la gestione irrigua, ai fini del presente documento e in base alla classificazione di cui al comma 4, sono considerati strategici, ai fini della pianificazione del distretto idrografico o della gestione delle crisi idriche, tutti i misuratori installati presso:

a) prelievi provenienti da acque sotterranee maggiori di 100 l/sec concessi, ovvero maggiori di 1.000.000 di mc/annui;

b) prelievi provenienti da acque superficiali maggiori di 100 l/sec concessi e che rappresentino un valore superiore al 10% della portata media naturale annua del corso d'acqua oggetto del prelievo;

c) prelievi ad uso plurimo conformemente ai punti a) e b), indipendentemente dalla portata prelevata ad uso irriguo;

d) le restituzioni a valle dei prelievi di cui ai punti a), b), c), attesa la fattibilità tecnica.

e) prelievi collocati immediatamente a monte o all'interno di aree naturali tutelate (parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali statali e regionali, zone umide, zone di protezione speciale, siti di interesse comunitario, zone speciali di conservazione) e per le quali siano previste misure di divieto di captazione;

f) prelievi che sottendono tratti fluviali disperdenti i quali svolgono funzione di ricarica della falda e/o di alimentazione di acquiferi destinati o potenzialmente destinati all'approvvigionamento idropotabile.

Articolo 7 Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione.

1. I soggetti tenuti alla installazione dei misuratori sono obbligati a:

a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste; in particolare, la taratura dei misuratori è verificata con cadenza almeno quinquennale;

b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso ai dispositivi di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;

c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione;

d) sostituire le apparecchiature entro 60 giorni dal momento del guasto, qualora ne sia impossibile la riparazione, salvo proroghe per giustificato motivo.

Articolo 8 Metodologie di stima.

1. Il Tavolo permanente, istituito ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015, ha prodotto il documento del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante le "Linee guida sulle metodologie di stima degli utilizzi dell'acqua ai fini irrigui e delle restituzioni al reticolo idrografico", approvato con parere della Conferenza Stato regioni del 3 agosto 2016, sia per irrigazione collettiva che per l'auto approvvigionamento, cui far riferimento quando non è prevista la misurazione e/o nelle more dell'installazione di misuratori.

2. Per la stima dei volumi prelevati e utilizzati per l'irrigazione collettiva, si può procedere come di seguito specificato:

a) Per il calcolo del volume prelevato, gli enti irrigui (gli utenti), in coordinamento con la Regione e/o autorità competente, possono considerare i dati della concessione: il volume prelevato verrà calcolato con riferimento alla portata massima e al periodo di prelievo concessi a scopo irriguo, oppure al volume massimo concesso a scopo irriguo. Se disponibile, si può fare riferimento all'effettivo periodo di utilizzo anziché a quello massimo concesso.

b) La metodologia per la stima dei volumi utilizzati di cui all'art. 3 comma 7 propone di stimare gli utilizzi equiparandoli ai fabbisogni irrigui, dove per fabbisogno irriguo si intende "l'apporto idrico artificiale che è teoricamente necessario fornire alla coltura per mantenere l'evapotraspirazione al regime potenziale". La metodologia di base per la stima dell'evapotraspirazione è quella codificata dalla F.A.O. (Food and Agricultural Organization) - "Crop evapotranspiration - Guidelines for computing crop water requirements - Irrigation and drainage Paper 56". Per il calcolo dei fabbisogni irrigui si propone di utilizzare il seguente strumento:

- sistemi di consiglio irriguo, opportunamente calibrati sulla metodologia FAO 56 e che tengano in considerazione l'efficienza dalla testa del distretto irriguo al campo;

- altri modelli sviluppati dalle amministrazioni pubbliche per la pianificazione della risorsa idrica a fini irrigui e che prevedano la stima dei fabbisogni irrigui;

- modello FAO Cropwat (http://www.fao.org/nr/water/infores_databases_cropwat.html).

3. Per la stima delle restituzioni di cui all'art. 3, in assenza di misurazione diretta o di complessi modelli di simulazione risulta difficile stimare separatamente i volumi restituiti al reticolo superficiale e quelli rilasciati nel sottosuolo. Tuttavia, è possibile stimare con buona approssimazione l'insieme delle due componenti (che chiameremo Volume Residuo), con riferimento all'intera stagione irrigua, come differenza tra il volume al distretto (misurato o stimato a partire dal volume misurato alla fonte) e i fabbisogni al campo (stimati secondo le metodologie di cui al precedente comma 2, punto b).

4. Per la stima dei volumi utilizzati in auto-approvvigionamento di cui all'art. 3 comma 10, si farà riferimento alla metodologia già individuata al comma 2 lettera b, che prevede la stima dei volumi

utilizzati tramite il calcolo dei fabbisogni irrigui. Per applicare tali strumenti in caso di auto-approvvigionamento, occorre sostituire al distretto irriguo le aree irrigate dal corpo idrico oggetto di concessione. La stima è operata dalla Regione, che trasmetterà il dato dei prelievi da auto-approvvigionamento aggregato per comune e corpo idrico, utilizzando come unità minima di rilevamento i confini comunali, salvo casi specifici dovuti a peculiarità territoriali che impediscano l'aggregazione dei dati come indicato, da definire in coordinamento con il CREA. I dati necessari ad operare la stima sono i seguenti:

- a) superficie totale irrigata con ogni corpo idrico oggetto di concessione;
- b) colture irrigue e relativa superficie;
- c) coordinate geografiche del punto di prelievo.

5. La Regione può individuare a quale strumento far riferimento in relazione alla specificità dell'utenza, avvalendosi, se del caso, dell'Allegato 2 al presente documento, ovvero di dati certificati di livello nazionale o locale.

Articolo 9 Fonti di finanziamento.

1. Relativamente agli obblighi previsti dall'art. 3, è possibile coprire gli oneri di acquisto, installazione e manutenzione dei misuratori facendo ricorso a diverse fonti di finanziamento pubblico. In particolare, nell'ambito della Programmazione per lo Sviluppo Rurale 2014-2020:

a) in caso di investimenti, sia per la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue, sia per l'ammodernamento, l'efficientamento, o la riconversione di infrastrutture irrigue esistenti, finanziati nell'ambito della programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020 a livello regionale o nazionale considerato che l'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) prevede l'obbligo di installazione dei misuratori come parte dell'investimento per cui si richiede il finanziamento, i misuratori sono finanziati nell'ambito dell'intervento stesso;

b) il Programma nazionale per lo sviluppo rurale (PSRN) prevede esplicitamente tra le azioni sovvenzionabili gli "Investimenti in sistemi di telecontrollo e per la misurazione di volumi alla fonte"; a tale misura possono accedere gli Enti irrigui per interventi su schemi irrigui a carattere interaziendale e consortile.

Articolo 10 Criteri e modalità del monitoraggio.

1. Ai fini della trasmissione e l'aggiornamento periodico da parte degli Enti irrigui/Autorità competenti dei dati sui volumi ad uso irriguo alla banca dati SIGRIAN secondo la cadenza di cui all'art. 11, gli elementi da monitorare al fine di controllare nel tempo l'impiego dell'acqua a scopo irriguo, sono:

- a) fonti di approvvigionamento e relativi volumi prelevati;
- b) punti di consegna (aziendale e/o comiziale) e relativi volumi utilizzati;
- c) nodi di restituzione al reticolo idrografico con riferimento al corpo idrico recettore e relativi volumi;
- d) rilasci alla circolazione idrica sotterranea e relativi volumi (ove possibile).

2. Con riferimento a quanto previsto al punto a) del comma 1, per l'irrigazione collettiva, gli Enti irrigui trasmettono al SIGRIAN le informazioni inerenti tutte le fonti di approvvigionamento ad uso irriguo e/o plurimo insieme alle informazioni relative alle concessioni di derivazione: volumi concessi (l/sec), anno di riferimento nonché tutti i gli altri dati previsti dal SIGRIAN. Ai fini del monitoraggio, inoltre, gli Enti irrigui rilevano e trasmettono al SIGRIAN, i dati sui volumi effettivamente prelevati ad uso irriguo e/o plurimo, misurati o stimati, secondo la metodologia indicata all'art. 8.

3. Con riferimento a quanto previsto al punto a) del comma 1, per l'auto-approvvigionamento, saranno trasmessi al SIGRIAN i dati sulle fonti, analogamente a quanto previsto per l'uso collettivo, e quelli relativi alla misurazione dei volumi prelevati, o alla stima degli stessi secondo la metodologia individuata ai sensi dell'articolo 8. Gli enti/Autorità competenti al rilascio delle concessioni raccolgono e organizzano i dati sull'auto-approvvigionamento nella banca dati regionale di cui al successivo art. 12 comma 2, contenente altresì i volumi prelevati.

4. Con riferimento a quanto previsto al punto b) del comma 1 per l'irrigazione collettiva, gli Enti irrigui inseriscono in SIGRIAN i dati sui volumi utilizzati alla testa dei distretti irrigui, misurati o stimati secondo la metodologia indicata all'art. 8.

5. Per l'auto-approvvigionamento i volumi utilizzati coincidono con i volumi prelevati, pertanto

vale quanto previsto al punto precedente, sostituendo al distretto irriguo le aree irrigate dal corpo idrico oggetto di concessione.

6. Con riferimento a quanto previsto al punto c) del comma 1, sono trasmessi al SIGRIAN i punti di restituzione inerenti la rete principale, primaria e secondaria, ritenuti rilevanti ai fini della quantificazione dei volumi, come individuati all'art. 3.

7. Con riferimento a quanto previsto al punto d) del comma 1, devono essere trasmessi al SIGRIAN, da parte degli enti/Autorità competenti, i dati relativi ai rilasci alla circolazione idrica sotterranea laddove il fenomeno sia ritenuto rilevante ai fini della quantificazione dei volumi. Laddove presenti, i volumi rilasciati devono essere stimati, secondo la metodologia individuata ai sensi dell'articolo 8. In particolare, se nel distretto irriguo sono presenti anche punti di restituzione superficiale, i rilasci vengono, in alternativa:

a) stimati come previsto dalla citata metodologia se non è presente un misuratore ai punti di restituzione;

b) stimati e sommati alla misura delle restituzioni se è presente un misuratore ai punti di restituzione.

8. Gli enti irrigui/autorità competenti, nei termini di cui all'art. 5, provvedono ad aggiornare/integrare in SIGRIAN le informazioni relative agli elementi del monitoraggio di cui al comma 1 lettere a), b), c), e d).

Articolo 11 Tempi di rilevazione e trasmissione dei dati al SIGRIAN.

1. Per l'irrigazione collettiva gli Enti irrigui trasmettono al SIGRIAN i dati di volume, misurati o stimati, secondo la seguente cadenza temporale:

a) volumi prelevati ad uso irriguo: per le grandi derivazioni, fornire il dato di volume prelevato a livello mensile, durante la stagione irrigua, da trasmettere entro il decimo giorno del mese successivo; per le piccole derivazioni, fornire il dato di volume prelevato due volte durante la stagione irrigua;

b) in caso di concessioni ad uso plurimo: indicare anche i volumi prelevati per altri usi, una volta all'anno, a fine anno;

c) volumi utilizzati: trasmettere una sola volta, a fine stagione irrigua, il dato di volume utilizzato durante la stagione irrigua, (anche come somma dei volumi a livello comiziale/aziendale);

d) nodi di restituzione al reticolo idrografico: comunicare i volumi restituiti una volta all'anno a fine stagione irrigua. In caso di presenza di più punti di restituzione su uno stesso schema irriguo, può essere trasmesso al SIGRIAN il dato complessivo di volume restituito per l'intero schema;

e) rilasci alla circolazione sotterranea: comunicare i rilasci una volta all'anno a fine stagione irrigua. I valori dei rilasci, stimati secondo le modalità di cui all'art. 10 comma 7, vengono associati a specifici nodi opportunamente individuati sullo stesso schema irriguo;

f) dati colturali (colture primaverili-estive e colture autunno-vernine): inviare a fine anno all'Autorità concedente.

2. Per i prelievi e le restituzioni strategiche di cui all'art. 6 comma 4, è obbligatoria la trasmissione alla banca dati SIGRIAN del dato mensile di prelievo.

3. Con riferimento all'auto-provvigionamento, le Regioni, anche avvalendosi della banca dati regionale unica di cui al successivo art. 12, comma 2, trasmettono al SIGRIAN, una volta l'anno a fine anno, i dati relativi ai volumi idrici prelevati/utilizzati, previa aggregazione per comune, per corpo idrico, per uso (irriguo e promiscuo irriguo) e per presenza o meno i misuratori. Quest'ultima informazione distingue il dato misurato da quello stimato.

4. I dati risultanti dalle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni di cui all'articolo 3, sono comunicati dall'utente all'Autorità concedente. La comunicazione contiene l'evidenza di eventuali periodi di mancato funzionamento del misuratore nonché la stima dei volumi prelevati o restituiti nel periodo di non funzionamento secondo le modalità previste dall'art. 8. Il soggetto obbligato può avvalersi di procedure di comunicazione, anche informatizzate, finalizzate alla rilevazione di altre e diverse informazioni cui le aziende sono già tenute in attuazione di normative comunitarie, nazionali e regionali.

5. Le utenze di derivazione di acque ad uso irriguo non soggette all'obbligo di monitoraggio di cui al presente documento, provvedono alla misurazione dei volumi prelevati ed alla trasmissione del dato all'Autorità concedente con cadenza annuale.

Articolo 12 Gestione flussi informativi.

1. Secondo quanto previsto dalle Linee guida di cui al Decreto 31 Luglio 2015 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, è considerato "dato finale" della banca dati SIGRIAN quello che supera il processo di validazione tecnica ad opera della Regione.

2. Ai fini di garantire i flussi informativi, anche previsti all'articolo 95, comma 3 del D.Lgs. 152/2006:

a) i dati relativi all'irrigazione collettiva di cui agli artt. 3 e 11 sono trasmessi al SIGRIAN dagli Enti irrigui, previa validazione tecnica da parte della Regione.

b) i dati relativi all'auto-provvigionamento di cui agli artt. 3 e 10 sono trasmessi al SIGRIAN dalla Regione dopo la verifica della congruità del formato del dato prima della trasmissione.

3. Ai fini del punto b) del comma 2, la struttura regionale competente al rilascio delle concessioni di derivazione provvede ad individuare le banche dati disponibili che contengano informazioni circa i prelievi in auto-provvigionamento e ad individuare le modalità di integrazione con la banca dati SIGRIAN, in coordinamento con il CREA. Nei casi in cui non è presente una banca dati regionale, questa dovrà essere realizzata ex-novo secondo lo schema condiviso con il supporto del CREA.

CAPO III

Sanzioni

Articolo 13 Sanzioni.

1. È facoltà della Regione e delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni alla derivazione procedere a controlli e verifiche, anche a campione, sulle utenze ad uso irriguo per ogni finalità d'ufficio. Nel caso in cui nel corso verifiche poste in essere delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni alla derivazione si evidenziassero difformità, per le utenze, rispetto al dettato del presente documento, le autorità stesse potranno, ai sensi dell'art.133, comma 8, del D.Lgs. 152/06 comminare sanzioni amministrative pecuniarie da euro 300,00 a euro 6.000,00, in base ai seguenti criteri:

a) malfunzionamento rilevato del misuratore installato: da euro 300,00 a euro 1.500,00 in funzione della eventuale reiterazione dell'infrazione per la stessa utenza;

b) manomissione rilevata del misuratore installato: da euro 1.500,00 a euro 6.000,00 in funzione della eventuale reiterazione dell'infrazione per la stessa utenza;

c) prelievo eccedente i quantitativi massimi concessi: da euro 1.500,00 a euro 6.000,00 in funzione della eventuale reiterazione dell'infrazione per la stessa utenza;

d) mancata installazione del misuratore nei termini: da euro 1.500,00 a euro 6.000,00 in funzione della eventuale reiterazione dell'infrazione per la stessa utenza;

e) mancata o erronea trasmissione dei risultati delle misurazioni: da euro 300,00 a euro 6.000,00 in funzione della eventuale reiterazione dell'infrazione per la stessa utenza.

2. In caso di utenza sottoposta a prima sanzione per una delle fattispecie indicate al comma 1, questa non potrà essere superiore a quella minima prevista. In caso di reiterazione potrà essere comminata sanzione pari al doppio dell'ultima sanzione comminata, fino al limite massimo stabilito.

3. In aderenza alle tempistiche di cui all'art. 5 la Regione provvederà, con apposito atto, in un'ottica di incentivazione al corretto utilizzo della risorsa, alla definizione di nuove modalità di calcolo dei canoni concessori che terranno conto anche dei volumi idrici derivati dall'utenza.

Allegato 1

Presentazione degli interventi su base SIGRIAN

Il SIGRIAN (Sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura), realizzato con il supporto tecnico e metodologico del CREA, su iniziativa del MiPAAF e delle Regioni e Province Autonome, raccoglie tutte le informazioni di natura gestionale, infrastrutturale e agronomica relative all'irrigazione collettiva a livello nazionale. Si tratta di un geodatabase, in cui tutte le informazioni sono associate a dati geografici, collegati tra loro nei diversi campi, con funzione anche di banca dati storica utile ai fini di analisi dell'evoluzione dell'uso irriguo dell'acqua nelle diverse aree del Paese.

Allo stato attuale, i dati contenuti nel database permettono di avere informazioni puntuali sulle

strutture dell'irrigazione collettiva, quali:

- l'organizzazione e l'assetto economico-gestionale degli Enti competenti in materia di irrigazione;
- le superfici interessate all'irrigazione;
- le destinazioni d'uso della risorsa irrigua (colture irrigate e volumi irrigui);
- gli schemi irrigui (fonti di approvvigionamento, sviluppo e caratteristiche delle reti irrigue).

Il SIGRIAN è stato anche individuato come strumento di riferimento per il monitoraggio dei volumi irrigui e, pertanto, è prevista l'integrazione in SIGRIAN di dati (misurati e stimati) relativi ai volumi prelevati e utilizzati, sia in maniera collettiva che in auto-approvvigionamento, con l'obiettivo di completare il quadro conoscitivo del sistema irriguo nazionale.

L'Ente di riferimento per la gestione del SIGRIAN è il CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), ente nazionale di ricerca recentemente istituito per effetto dell'unione del CRA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura) e dell'INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria).

Al fine di consentire l'integrazione nel SIGRIAN degli interventi di nuova realizzazione e/o la modifica delle opere esistenti, occorre fornire le seguenti informazioni:

- una descrizione generale dell'intervento;
- dati georeferenziati vettoriali nei più diffusi formati GIS (sono esclusi i formati CAD .dxf .dwg, ecc.) relativi all'intervento con annessi attributi alfanumerici come di seguito specificati;
- interventi o tratti di rete di collegamento dell'intervento ad opere già esistenti (qualora queste non siano già presenti in SIGRIAN o non aggiornate);
- cartografia di base (preferibilmente Carta Tecnica Regionale o similare).

I dati georeferenziati e la compilazione degli attributi alfanumerici saranno presi in considerazione per la valutazione dell'intervento.

1. Relazione generale descrittiva (formato .doc o .pdf)

Al fine di contestualizzare l'intervento sono necessarie le seguenti specifiche.

In caso di nuove realizzazioni (schema irriguo o invaso):

- descrizione dell'intervento;
- denominazione degli Enti irrigui utilizzatori (sola finalità irrigua), dello schema irriguo/invaso oggetto dell'intervento;
- denominazione dell'Ente titolato e responsabile sotto gli aspetti tecnici e amministrativi (Ente gestore) dello schema irriguo/invaso oggetto dell'intervento;
- sistema spaziale di riferimento (standard nazionale) utilizzato per l'implementazione dei dati richiesti al punto 2.

In caso di interventi su opere esistenti (schema irriguo o invaso) occorre fornire anche:

- descrizione dello schema irriguo/invaso esistente su cui si intende intervenire;
- problematica su cui si intende intervenire con l'intervento proposto.

2. Struttura dei dati relativi alle opere oggetto di intervento

I dati tecnici richiesti, riguardano le fonti di approvvigionamento, i nodi e i tronchi della rete irrigua, così come definiti in SIGRIAN e secondo le specifiche tecniche di seguito indicate nel dettaglio. Nel caso l'intervento preveda l'attrezzamento di nuove aree irrigue, saranno necessari i riferimenti (limiti e superfici) anche delle nuove aree.

Fonti di approvvigionamento (tipo di geometria: point)

Per fonte di approvvigionamento irriguo in SIGRIAN si intende l'opera di presa sul corpo idrico naturale o artificiale da cui si origina lo schema irriguo oggetto dell'intervento.

Gli attributi alfanumerici da indicare per ogni fonte devono presentare la seguente struttura, tipologia e denominazione dei campi.

campo	descrizione	tipo di dato
geometria		point
nome	Il nome deve caratterizzare lo schema irriguo di cui la fonte rappresenta il punto iniziale e deve contenere un riferimento al nome del corpo idrico naturale o artificiale da cui la fonte preleva l'acqua e alla località dove è ubicata l'opera di presa.	testo
anno_rea	Anno di realizzazione	numerico

anno_amm	Anno di ultimo ammodernamento (manutenzione straordinaria)	numerico
quota	Quota altimetrica dell'opera di presa (metri sul livello del mare)	numerico
mod_prelievo	Indicare il numero in relazione alla modalità di prelievo: 1 - continuativa nell'arco dell'anno 2 - stagionale 3 - di emergenza (occasionale)	numerico
misura_prelievo	Strumento di misura del volume prelevato (si può fare riferimento all'elenco contenuto nelle linee guida di cui al Decreto 31 Luglio 2015 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) 1. stramazzo o risalito con associata sonda di livello 2. venturimetro 3. sensore magnetico 4. sensore a ultrasuoni 5. sensore sonico 6. contatore woltman 7. contatore tangenziale 8. contatore elettromagnetico 9. contatore a flusso libero 10. altro (specificare nel campo note_fonte) In caso di stima del volume prelevato indicare nel campo note_fonte il metodo di calcolo utilizzato	numerico
tipo_presa	Indicare il numero corrispondente alla tipologia di opera di presa: 1 - Presa da canale 2 - Presa da sorgente 3 - Presa da falda profonda mediante pozzi 4 - Presa da falda profonda mediante galleria drenante 5 - Presa da falda profonda mediante pozzi e galleria drenante 6 - Presa da falda superficiale mediante trincea drenante 7 - Presa da falda superficiale mediante pozzi 8 - Presa da falda superficiale mediante trincea drenante e pozzi 9 - Presa da invaso artificiale 10 - Presa da invaso artificiale (laghetto collinare) 11 - Presa da invaso naturale 12 - Presa da fiume mediante traversa fissa 13 - Presa da fiume mediante traversa munita di paratoie regolabili 14 - Presa da fiume mediante traversa fissa munita anche di paratoie regolabili 15 - Presa da impianto di depurazione 16 - Presa da vasca di raccolta delle acque residuali 18 - Presa da canale di derivazione da scarico di centrale elettrica 19 - Presa da altro ente non irriguo	numerico

	20 - Presa da falda superficiale e profonda mediante pozzi 21 - Presa da fiume mediante traversa precaria 22 - Presa da fiume tramite mezzo meccanico o elettromeccanico 23 - Presa da condotta di centrale idroelettrica 24 - Altro tipo di presa da fiume	
note_fonte	campo note per le fonti	testo
anno_conc	anno di rilascio della concessione al prelievo	numerico
durata	durata in anni della concessione	numerico
p_potabile	portata concessa espressa in m3/s per uso potabile	numerico
p_industriale	portata concessa espressa in m3/s per uso industriale	numerico
p_irriguo	portata concessa espressa in m3/s per uso irriguo	numerico
p_agricolo	portata concessa espressa in m3/s per uso irriguo di cui al settore agricolo	numerico
vol_concesso	Volume di risorsa idrica (m3/anno) concessa per il settore agricolo. In caso di stima del volume concesso indicare nel campo note_conc il metodo di calcolo utilizzato	numerico
importo	importo del canone di concessione in euro/anno	numerico
note_conc	campo note per le concessioni	testo

Nodi della rete (tipo di geometria: point)

I nodi rappresentano un elemento di discontinuità lungo la rete (partizioni, vasche, impianti di sollevamento, ecc.).

Gli attributi alfanumerici da indicare per ogni nodo della rete devono necessariamente presentare la seguente struttura, tipologia e denominazione dei campi.

campo	descrizione	tipo di dato
geometria		point
tipo_nodo	Indicare il numero corrispondente alla tipologia di nodo: 1 - torrino sopraelevato e capacità di compenso 2 - torrino sopraelevato e senza capacità di compenso 3 - vasca interrata o seminterrata e capacità di compenso 4 - vasca interrata o seminterrata e senza capacità di compenso 5 - vasca interrata o seminterrata e capacità di riserva 6 - vasca interrata o seminterrata e senza capacità di riserva 9 - impianti di sollevamento 10 - vasca interrata o seminterrata con capacità di riserva e compenso 11 - integrazione di capacità di serbatoio esistente 14 - con vasca interrata o seminterrata di disconnessione 20 - restituzione d'acqua al reticolo idrografico naturale o artificiale 23 - punto di cessione d'acqua ad utenza non irrigua	numerico

	29 - restituzione al sistema irriguo di acqua precedentemente prelevata per altri usi 32 - mini/microidroelettrico	
potenza	potenza installata in kW - se si tratta di impianto di sollevamento	numerico
consumo	consumo kW/h anno - se si tratta di impianto di sollevamento	numerico
capacita	capacità in m3 - se si tratta di vasca.	numerico
telecontrollo	Indicare presenza strumenti di telecontrollo S/N	testo

Tronchi della rete (tipo di geometria: polyline)

I tronchi rappresentano i tratti (canali e condotte) di cui si compone la rete irrigua. Ogni tronco deve avere un nodo di inizio e uno di fine.

Gli attributi alfanumerici da indicare per ogni tronco della rete devono necessariamente presentare la seguente struttura, tipologia e denominazione dei campi.

campo	descrizione	tipo di dato
geometria		polyline
utilizzo	indicare il numero corrispondente al tipo di utilizzo: 1 - irrigua 2 - irrigua e bonifica 3 - irrigua e acquacoltura 4 - irrigua e altro 5 - altro	numerico
tipologia	indicare il numero corrispondente alla tipologia di tronco: 1 - canale a cielo aperto 2 - canale chiuso e/o condotta a pelo libero 3 - canale in galleria 4 - condotta in pressione 999 - altro	numerico
materiale	indicare il numero corrispondente alla tipologia di materiale: 4 - Tubazioni in ghisa grigia o perlitica colata 5 - Tubazioni in ghisa grigia o perlitica centrifugata 6 - Tubazioni in ghisa sferoidale 7 - Tubazioni in acciaio trafilate 8 - Tubazioni in acciaio (lamiera saldata) 9 - Tubazioni in cemento armato precompresso 10 - Tubazioni in cemento armato con armatura semplice 11 - Tubazioni in cemento armato vibrato 12 - Tubazioni in cemento armato con armatura diffusa 14 - Tubazioni in poliestere rinforzato in fibra di vetro (prfv) 15 - Tubazioni in vetroresina si silice (vrs) 16 - Tubazioni in cloruro di polivinile (pvc) 17 - Tubazioni in polietilene ad alta densità (pead) 18 - Tubazioni in polietilene a bassa densità (pebd) 19 - Tubazioni in polipropilene (pp) 20 - Canali in terra con folta vegetazione ripariale 21 - Canali in terra con scarsa vegetazione ripariale	numerico

	22 - Canali in terra senza vegetazione ripariale 23 - Canale in calcestruzzo con rivestimento buono e senza depositi di materiale solido 27 - Canale rivestito con gabbionate metalliche su fondo e su sponde 28 - Canale rivestito con gabbionate metalliche solo su sponde 29 - Canale in cemento armato 30 - Canale con rivestimento misto 31 - Canale parzialmente rivestito 32 - Canale rivestito con altro materiale	
lunghezza	lunghezza del tronco (metri)	numerico
diametro	diametro della condotta (millimetri)	numerico
sezione	sezione del canale (m2)	numerico
portata	portata del tronco (m3/s)	numerico

Distretti (tipo di geometria: multipolygon)

In SIGRIAN il Distretto irriguo rappresenta una suddivisione del Comprensorio irriguo, i cui criteri sono molto variabili. In genere la suddivisione è basata sullo sviluppo delle rete di distribuzione, cioè il Distretto comprende un'area alimentata da un proprio ripartitore.

Con riferimento ai distretti, gli attributi alfanumerici da indicare devono necessariamente presentare la seguente struttura, tipologia e denominazione dei campi.

campo	descrizione	tipo di dato
geometria		multipolygon
nome	Nome del distretto irriguo	testo
ente	Ente irriguo cui il distretto appartiene	testo
comprensorio	Comprensorio cui il distretto appartiene	testo
sup_tot	Superficie totale (in ettari) definita dall'Ente per il distretto	numerico
sup_att	Area (in ettari) su cui sono saranno costruite le opere pubbliche necessarie all'esercizio della pratica irrigua	numerico
telecontrollo	Presenza di strumenti di telecontrollo	si/no
Misura_uso	Strumento di misura del volume utilizzato In caso di stima del volume utilizzato indicare nel campo note_distretti il metodo di calcolo utilizzato	SI/NO
note_distretti		testo

Allegato 2

Criteri per la valutazione tecnica dei fabbisogni irrigui

1. Tabella dei volumi irrigui medi di riferimento e ulteriori indicazioni per la valutazione tecnica dei fabbisogni per le principali colture nella Regione Lazio

Colture in pieno campo:	[mc/ha-anno]
Cerealicole-industriali-foraggere	
mais	3500-4500
sorgo	2000-3000
colture industriali (media)	2100-3000
barbabietola	2500-3500

tabacco	2500-5000
foraggiere	2500-3000
Ortive-arboree-florovivaistiche	
colture ortive (media tra colture a ciclo breve e a ciclo lungo)	3500-5000
patata	2000-3000
altre solanacee	3000-3500
cucurbitacee	3500-4500
vite	1200-1500
olivo	1000-1500
Fruttiferi	5000-7000
Kiwi	5000-7000
Colture Floro-vivaistiche	3500-5000
Colture protette	
Specie orto-florovivaistiche	5000-7000
Vasetteria di specie florovivaistiche	8000-10000

In considerazione di accertate necessità connesse alla specificità delle colture, delle tecniche colturali e delle caratteristiche climatiche dell'ambiente di coltivazione, il valore del fabbisogno massimo riportato nella tabella per ciascuna coltura può subire una variazione massima ammessa del 20%.

la Regione potrà, se del caso, effettuare una valutazione dei fabbisogni idrici medi delle colture, prendendo in considerazione la diversa efficienza dei diversi sistemi irrigui, secondo la tabella di seguito riportata, allegata al documento del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante le "Linee guida sulle metodologie di stima degli utilizzi dell'acqua ai fini irrigui e delle restituzioni al reticolo idrografico", approvato con parere della Conferenza Stato regioni del 3 agosto 2016, tabella 1:

Valori orientativi di efficienza dei vari metodi di irrigazione:

Metodo irriguo	Efficienza massima di distribuzione acqua
Sommersione	< 25%
Scorrimento	40-50%
Infiltrazione laterale da solchi	55-60%
Aspersione	70-80%
Goccia	85-90%

2. Indicazioni per la valutazione tecnica dei fabbisogni irrigui per le colture non comprese nella tabella dei volumi irrigui medi di riferimento di cui al punto 1.

Per le colture non indicate nella tabella dei volumi irrigui medi di riferimento di cui al punto 1, i valori dei relativi fabbisogni irrigui medi sono definiti sulla base di dati ricavati da statistiche effettuate a livello nazionale o locale o specifici studi di settore.